



A tutte le aziende sottoposte al Contratto
Collettivo di Lavoro per il personale delle
autorimesse del Cantone Ticino

Lamone, giugno 2023

Occupazione di giovani lavoratrici e lavoratori nel periodo delle vacanze scolastiche estive

Gentili Signore,
Egredi Signori,

riteniamo importante portare alla vostra attenzione la tematica degli “stage estivi” svolti da giovani lavoratrici e lavoratori nel periodo delle vacanze scolastiche estive.

Durante le vacanze scolastiche estive molti giovani studenti desiderano svolgere un periodo di lavoro in azienda.

Vogliamo rendere attenti i datori di lavoro su alcune norme di legge che devono essere applicate per questi casi.

Di principio, l’impiego di giovani studenti per brevi periodi non configura un’eccezione al campo di applicazione della legge sul salario minimo ([LSM](#)). Infatti, tale circostanza non è espressamente indicata tra le eccezioni di cui all’art. 3.

Tuttavia, se la giovane o il giovane sono minorenni, è ammissibile l’eccezione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. b della legge sul salario minimo [LSM](#). In questo caso, il salario minimo non si applica ai lavoratori e alle lavoratrici con meno di 18 anni di età nel caso di lavori leggeri ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro del 28 settembre 2007 ([Ordinanza 5](#)).

Se lo studente è maggiorenne, per poter ammettere queste fattispecie quali stage devono essere soddisfatti i criteri di cui all’allegato al Regolamento della legge cantonale sul salario minimo ([RLSM](#)).

Ricapitolazione delle regole per l’impiego di giovani lavoratrici e lavoratori per lavori estivi di breve durata:

- Giovani di età inferiore ai 18 anni:
 - Impiego solo per lavori leggeri;
 - Durata massima della settimana lavorativa 40 ore (massimo 8 ore al giorno con almeno mezzora di pausa dopo 5 ore di lavoro);
 - Durata massima del periodo d’impiego non superiore alla metà della durata delle vacanze;
 - Stipendio minimo proposto dalla Commissione Paritetica Cantonale di categoria uguale allo stipendio dell’apprendista del 1° anno della professione corrispondente.

- Giovani di età uguale o superiore ai 18 anni (adulti) e impiego per un breve periodo che non rientra nella definizione di stage
 - Stipendio minimo Cantonale per il rispettivo settore professionale
- Giovani di età uguale o superiore ai 18 anni (adulti) che eseguono uno stage professionale (vedi [RLSM](#))
 - Stipendio da concordare contrattualmente tra le parti (non è possibile concordare stage non remunerati)

Invitiamo tutte le aziende a prendere nota di quanto sopra e, confermando che la Commissione Paritetica è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, salutiamo distintamente.

Il Presidente:



Enrico Camenisch

Il Segretario:



Petra Capelli